

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Questo testo unificato della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati prevede innanzitutto **l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore**, disposto dal Regio Decreto n. 1592 del 1933. Conseguentemente, introduce **una nuova disciplina in materia**, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Come evidenziato nelle relazioni illustrative che accompagnavano le proposte di legge abbinata, il provvedimento risponde, in particolare, alla necessità di **adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli ordinamenti degli altri paesi europei**, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio, favorendo così anche l'interdisciplinarietà del sapere al fine di creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro.

“Con l'abrogazione di una parte del Regio decreto del 1933 – ha dichiarato **Rosa Maria Di Giorgi**, capogruppo **PD** in Commissione Cultura della Camera – **eliminiamo un divieto ormai incomprensibile** come quello che **impediva di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea**. Abbiamo iniziato a lavorare a questo testo già nella scorsa legislatura, e siamo arrivati in Aula con un testo che ha ricevuto il voto unanime in Commissione. La possibilità che **diamo ai nostri giovani** è quella di **scegliere in libertà e di sviluppare, nella multidisciplinarietà e nella contemperazione tra varie branche della conoscenza, quella capacità di elaborare competenze multiple** che tanto sono necessarie nella complessità in cui viviamo. Complessità che si affronta meglio attraverso **una formazione elastica e poliedrica**, composta di competenze anche apparentemente distanti tra loro, ma **in grado di generare nuovi profili professionali** che interpretino al meglio le **esigenze della modernità**”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) delle proposte di legge “Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola” ([AC 43 e abb.](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

FACOLTÀ DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

L'articolo 1 stabilisce che, **fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio** richiesti dall'ordinamento **per l'iscrizione** ad ogni singolo corso di studi (co. 5), è consentita **l'iscrizione contemporanea** a:

- ✓ **due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master***, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale (co. 1). **Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi** di laurea o di laurea magistrale **appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di *master***, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale (co.2)¹.
- ✓ un **corso di laurea** o di **laurea magistrale** e ad un **corso di *master***, di **dottorato di ricerca** o di **specializzazione**, ad **eccezione** dei corsi di **specializzazione medica** (co. 3);
- ✓ un **corso di dottorato di ricerca** o di ***master*** e ad un **corso di specializzazione medica** (co. 3).

Le **iscrizioni contemporanee** sono consentite **presso istituzioni italiane**, ovvero italiane ed estere (co. 4). Resta fermo quanto disposto dal **DM 270/2004** in materia di **criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari** e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università (co. 6). Al tempo stessi si **abroga** il secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592 del 1933, che prevede il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore² (co. 7).

FACOLTÀ DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA NELLE ISTITUZIONI AFAM

L'articolo 2 dispone, anzitutto, che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi (co. 3), è consentita **l'iscrizione contemporanea**, anche **presso più istituzioni AFAM**, a:

- ✓ **due corsi di diploma accademico** di primo o di secondo livello o di **perfezionamento** o ***master*** (co. 1);
- ✓ un **corso di diploma accademico** di primo o secondo livello e ad un **corso di perfezionamento** o ***master***, o di **dottorato di ricerca** o di **specializzazione** (co. 2, primo periodo);
- ✓ un corso di **dottorato di ricerca** o di **perfezionamento** o ***master*** e ad un **corso di specializzazione** (co. 2, secondo periodo).

L'iscrizione contemporanea è consentita **presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere**, e può riguardare **anche i [corsi accreditati ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005](#)**

¹ Emendamento della Commissione approvato durante l'esame in Aula, nella seduta del 12 ottobre 2021.

² L'art. 142, co. 2, del R.D. 1592/1933 vieta l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola, salvo il disposto dell'art. 39, co. 1, lett. c), che consentiva l'iscrizione degli studenti delle università e degli istituti superiori alle scuole speciali e di perfezionamento di cultura militare istituiti presso le Regie università e presso i Regi Istituti superiori di ingegneria.

(co. 3). **Non è, invece, consentita** l'iscrizione **contemporanea al medesimo corso** di studio **presso due istituzioni AFAM italiane, ovvero italiane ed estere** (co. 4).

Resta altresì fermo quanto disposto dal [DPR 212/2005](#) in materia di **disciplina** per la definizione degli **ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM** (co. 5).

Sempre l'articolo 2 dispone che è altresì **consentita, nel limite di due iscrizioni**, l'iscrizione **contemporanea a corsi di studio** universitari e a corsi di studio **presso le istituzioni AFAM** (co. 6).

DIRITTO ALLO STUDIO NEI CASI DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI

L'articolo 3 dispone che **lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi**, nei casi previsti dal provvedimento in esame, **beneficia degli strumenti e dei servizi** a sostegno del diritto allo studio **per una sola iscrizione**, a scelta dello stesso studente, fermo restando che **l'esonero**, totale o parziale, dal versamento del **contributo onnicomprensivo annuale**³ si applica, in presenza dei requisiti previsti, **ad entrambe le iscrizioni** (co. 1). Inoltre, si prevede che le **università e le istituzioni AFAM** redigano annualmente **un programma per favorire** e promuovere la **partecipazione degli studenti lavoratori** a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo (co. 2)

MODALITÀ E CRITERI PER CONSENTIRE LA DOPPIA ISCRIZIONE CONTEMPORANEA

L'articolo 4 stabilisce che con un **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare **entro 60 giorni**⁴ dalla data di entrata in vigore della legge, **previo parere** della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e **sentito**, per le parti di competenza, il Ministro dell'istruzione, sono disciplinate le **modalità** per facilitare agli studenti la **contemporanea iscrizione** di cui all'art. 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e le modalità per favorire il conseguimento, sulla base di apposite **convenzioni**, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno una italiana, di **titoli finali doppi o congiunti**.

Con lo stesso **decreto** sono stabilite, oltre che le modalità di **adeguamento del fascicolo elettronico dello studente** (universitario), nonché le modalità di **raccordo con il curriculum dello studente** (delle scuole secondarie di secondo grado), prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'**identità digitale di cittadini e imprese** (SPID), Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), come previsto per l'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni⁵ (co. 1).

Si rimanda ad un **regolamento** da adottare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca⁶ **entro 3 mesi entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, **ferma** restando l'**autonomia universitaria**, la definizione dei **criteri** in base ai quali è consentita

³ Per approfondimenti, si segnala [Gli interventi per gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM e il diritto allo studio](#), curato dal Servizio Studi della Camera.

⁴ Un emendamento approvato in Aula ha modificato all'art. 4 il termine di 3 mesi in 60 giorni.

⁵ Dall'art. 64, co. 2-*quater*, 2-*nonies* e 3-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale recato dal [d.lgs. 82/2005](#).

⁶ Ex art. 17, co. 3, L. 400/1988.

la **contemporanea iscrizione a due corsi** universitari con **accesso a numero programmato** a livello nazionale (co. 2)⁷.

Sempre l'articolo 4 stabilisce, inoltre, che con un altro **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, anche questo **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le **modalità** per facilitare agli studenti le contemporanee iscrizioni di cui all'art. 2 e per favorire il conseguimento, all'esito di **corsi di studio integrati** istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana, di **titoli finali doppi o congiunti**. Tali previsioni si applicano anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del DPR 121 del 2005 (co. 3).

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA LEGGE

L'articolo 5 dispone che il Ministro dell'università e della ricerca, **entro 4 mesi dalla conclusione del terzo anno accademico** successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, presenta al Parlamento **una relazione sullo stato di attuazione** della nuova normativa e **una valutazione di impatto** della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero.

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

L'articolo 6 dispone che **dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

⁷ Sul tema dell'autonomia universitaria e dell'accesso ai corsi universitari si ricorda la [sentenza n. 383 del 1998 della Corte Costituzionale](#) e si rinvia per l'approfondimento del tema al [Dossier n° 223/1](#) - Elementi per l'esame in Assemblea, 6 agosto 2021.